
L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

3.2.4. - Legge antimine

Nel 2022 è proseguito il coordinamento con la Banca d'Italia e la **COVIP** per dare attuazione alla L. 9 dicembre 2021, n. 220, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, di munizioni e sub-munizioni a grappolo.

A seguito delle modifiche apportate al testo originario sono state comprese nell'ambito di applicazione della legge le imprese di assicurazione e di **riassicurazione**; è stato altresì eliminato l'obbligo di pubblicare l'elenco delle società che svolgono le attività produttive vietate.

L'Istituto, quale organismo di vigilanza sull'operato degli **intermediari** su cui grava il divieto di finanziamento, ha collaborato, con Banca d'Italia, la **COVIP** e il **MEF**, alla stesura delle istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli **intermediari** abilitati dagli stessi vigilati. Il documento è stato posto in pubblica consultazione il 28 aprile 2023.

3.3. - Altri regolamenti e interventi

3.3.1. - Iniziative in materia contabile

a) Il bilancio civilistico (*local gaap*)

Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modifiche con L. 4 agosto 2022, n. 122 (Decreto Semplificazioni 2022) ha previsto disposizioni per le imprese che utilizzano i principi contabili locali (*local gaap*). L'art. 45, commi da 3-*octies* a 3-*decies*, in via temporanea ed eccezionale consente di sospendere le minusvalenze sui titoli del portafoglio non durevole valutando gli stessi al valore del bilancio 2021, ma limita la distribuzione di utili fino a concorrenza della mancata svalutazione prevedendo una riserva indisponibile. La previsione, per fronteggiare la turbolenza finanziaria del 2022, è prorogabile in relazione all'evoluzione del contesto.

In conformità con l'art. 45, comma 3-*novies*, del Decreto Semplificazioni, l'**IVASS** ha disciplinato con il Regolamento n. 52 del 30 agosto 2022 le modalità operative per le imprese di assicurazione, stabilendo che, ove si avvalgano della facoltà, debbano trasmettere all'Istituto informazioni aggiuntive ed essere assoggettate a requisiti di *governance*¹⁴⁸ e di informativa pubblica¹⁴⁹.

Il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 45, comma 3-*decies*, del Decreto Semplificazioni 2022 in sede di conversione del Decreto Aiuti *quater*¹⁵⁰, prevedendo, solo per le imprese di assicurazione, la possibilità di dedurre dalla riserva indisponibile la parte attribuibile agli assicurati della mancata svalutazione dei titoli riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. Con la modifica si vincola una parte minore del patrimonio dell'impresa, consentendo potenzialmente una più elevata distribuzione di utili.

L'entrata in vigore della modifica ha comportato l'intervento dell'Istituto sul Regolamento 52/2022 per assicurare che la distribuzione di utili avvenisse nel rispetto di specifici presidi di *governance*,

costruttore sia tenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

¹⁴⁸ Delibera dell'organo amministrativo e relazione dei responsabili delle funzioni di gestione dei rischi e attuariale.

¹⁴⁹ Relazione sulla gestione e nota integrativa del bilancio d'esercizio.

¹⁵⁰ D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

L'evoluzione della normativa nazionale

della copertura delle **riserve tecniche** e patrimoniali **Solvency II** e in coerenza con gli impegni finanziari prospettici e di solvibilità.

b) Il principio contabile IFRS 17

Dal 1° gennaio 2023 è in vigore il principio contabile internazionale **IFRS 17** “Contratti assicurativi”, che supera l’omonimo principio **IFRS 4**. Contestualmente, la quasi totalità delle imprese di assicurazione italiane ha applicato per la prima volta il principio contabile **IFRS 9** “Strumenti finanziari”, in luogo dello **IAS 39** “Strumenti finanziari – rilevazione e valutazione”. L’adozione dell’**IFRS 17** completa il quadro contabile **IAS/IFRS** per il mondo assicurativo.

Con Provvedimento n. 121 del 7 giugno 2022, l’**IVASS** ha aggiornato il Regolamento 7/2007 e i relativi allegati per recepire l’**IFRS 17**, in particolare in materia di presentazione (*presentation*) e informativa (*disclosure*) delle poste contabili relative ai contratti assicurativi. L’intervento si inquadra nei poteri in materia di bilancio assicurativo attribuiti all’**IVASS** dal legislatore italiano.

Le modifiche introdotte tengono conto delle esigenze di proporzionalità richieste dall’art. 191, comma 2 **CAP** e di quella di migliorare l’informativa di bilancio a beneficio degli utilizzatori. Esse favoriscono la trasparenza informativa e garantiscono un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore.

Con l’occasione, è stato riorganizzato il contenuto della nota integrativa con l’obiettivo di rendere maggiormente intellegibile il bilancio attraverso una razionalizzazione delle informazioni fornite direttamente dalle imprese e quelle chieste dall’**IVASS**.

L’entrata in vigore del principio contabile **IFRS 17** e la definizione di un quadro completo per la redazione del bilancio **IAS/IFRS** pongono le basi per una concreta risposta all’esigenza, da tempo all’attenzione dell’Istituto, di semplificare e razionalizzare, in ambito nazionale, l’articolato quadro dei regimi contabili applicabili alle imprese di assicurazione¹⁵¹.

Per raccogliere il punto di vista degli *stakeholder* su un intervento normativo volto ad allineare il bilancio civilistico alle regole **IAS/IFRS**, l’**IVASS** ha organizzato il seminario “La revisione del bilancio d’esercizio assicurativo: opportunità e sfide”, cui hanno partecipato, quali relatori, rappresentanti di MIMIT, **MEF**, **CONSOB**, Organismo Italiano di Contabilità, Assirevi, dell’industria e dell’accademia. A seguito del seminario sono stati avviati dal **MEF** contatti con l’industria e con l’**IVASS** per la costituzione di un tavolo di lavoro volto a definire modifiche condivise al quadro regolamentare.

c) I rapporti con l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)

Nel 2022, sono stati rilasciati cinque pareri all’**OIC** in relazione a nuovi principi contabili nazionali o a emendamenti a principi esistenti.

¹⁵¹ Le imprese di assicurazione, quotate e non quotate, redigono il bilancio d’esercizio sulla base delle regole contabili nazionali, a eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari ammessi alla quotazione in mercati regolamentati di uno Stato UE e che non redigono il bilancio consolidato, le quali compilano il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

d) Altre iniziative

L'Istituto ha supportato il **MEF** nella preparazione delle riunioni dell'*Accounting Regulatory Committee* (ARC) e nella traduzione ufficiale in lingua italiana dei **principi contabili internazionali** recepiti dall'UE.

3.3.2. - La revisione della disciplina concernente i prodotti vita

Da marzo a giugno 2022 si è tenuta la pubblica consultazione della revisione della disciplina dei contratti di **assicurazione sulla vita**, con riferimento alla proposta di regolamentazione dei prodotti *unit-linked* e al documento di discussione sui prodotti vita.

I contributi degli *stakeholder*, in particolare degli operatori del mercato anche esteri, sono stati numerosi e interessati ai dettagli dall'applicazione delle nuove disposizioni. L'Istituto è impegnato nell'esame delle osservazioni per definire una disciplina che, attraverso un processo trasparente e partecipato, contemperisca la tutela del consumatore con le istanze del mercato.

Le previsioni tendono a obiettivi di razionalizzazione e maggiore trasparenza sui costi, per preservare nel tempo il valore del prodotto assicurativo, tenendo conto delle riflessioni in sede europea nel documento **EIOPA** in tema di *value for money* dei prodotti *unit-linked*, nonché delle Linee Guida **ESMA** del 5 novembre 2020, in tema di commissioni di *performance* degli **OICR** e di alcuni tipi di fondi di investimento alternativi.

Nella prospettiva di una più ampia revisione della disciplina concernente i prodotti vita, l'Istituto ha sottoposto alla pubblica consultazione un documento contenente ipotesi e temi di interesse per una riforma del settore.

Le tematiche proposte hanno riguardato le gestioni separate a cui sono collegate le tradizionali polizze di ramo I, per rendere pienamente efficace il meccanismo del **fondo utili** introdotto nel 2018, la copertura del rischio demografico per i prodotti di ramo III, per rivitalizzare il contenuto assicurativo dei prodotti *linked*, e i prodotti vita, per ampliare l'offerta del mercato assicurativo anche sulla scorta di esperienze europee.

Il documento di discussione, innovativo per l'Istituto e accolto con favore dall'accademia, ha consentito di acquisire con largo anticipo contributi utili a orientare i futuri interventi regolamentari.

Nell'ottobre 2022 è stato assegnato all'**IVASS** il premio per la migliore "Valutazione e consultazione" nel *contest* della Cattedra Jean Monet *on EU Approach to Better Regulation* dell'Università LUMSA, in collaborazione con l'Osservatorio **AIR** e con il patrocinio del Ministro per la P.A. e dell'**OCSE**, riconoscendo che la pratica di una consultazione anticipata rispetto al procedimento di regolazione segue le indicazioni internazionali ed europee e può essere agevolmente riprodotta in altre amministrazioni.

*3.3.3. - Il Regolamento sul *mystery shopping**

Con il Regolamento **IVASS** n. 53 del 30 agosto 2022, la cui pubblica consultazione si è chiusa ad aprile 2022, è stata attuata la previsione del Codice del consumo¹⁵² che estende i poteri di indagine e di intervento, previsti dalla legislazione europea, alle ipotesi di infrazioni domestiche e prevede la possibilità per le Autorità nazionali di svolgere *mystery shopping*¹⁵³, avvalendosi di soggetti incaricati.

¹⁵² Art. 144-bis del Codice del Consumo, norma diretta ad adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2017/2394 (*Consumer Protection Cooperation Network, CPC*).

¹⁵³ Il Regolamento UE CPC individua, all'art. 9, paragrafo 3, specifici poteri di indagine, tra cui, quello di acquistare beni o servizi a campione, ove necessario in forma anonima, al fine di individuare infrazioni di cui al Regolamento stesso (potere di *mystery shopping*).

L'evoluzione della normativa nazionale

Si rimette alle Autorità la definizione delle competenze degli incaricati e delle modalità di acquisizione dei dati, delle notizie e delle informazioni.

Le disposizioni di dettaglio consentono il *mystery shopping* a supporto dell'azione di vigilanza sulla condotta di mercato di imprese e *intermediari* assicurativi, disciplinando: *i)* l'individuazione nell'atto di conferimento dell'incarico da parte dell'IVASS delle finalità e del perimetro oggettivo e soggettivo del *mystery shopping*; *ii)* i requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza dell'incaricato esterno per preservare la qualità e l'affidabilità di tale attività, con la specifica definizione dei parametri per condurre tale valutazione; *iii)* la determinazione dei compiti dell'incaricato esterno, assicurando adeguati standard qualitativi nonché la riservatezza e il segreto d'ufficio, anche da parte dei dipendenti e collaboratori; *iv)* le modalità di determinazione del corrispettivo, mediante il riferimento a criteri di mercato e in modo che garantisca gli standard qualitativi richiesti e sia scevro da connessioni con l'esito delle verifiche compiute.

3.3.4. - Il Regolamento sull'adozione degli atti regolamentari dell'IVASS

Il Regolamento n. 54 del 29 novembre 2022 ha rivisto la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto¹⁵⁴. Le disposizioni hanno abrogato il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 di attuazione delle previsioni della Legge sul risparmio, tenendo conto del crescente rilievo delle Istituzioni europee nella produzione normativa assicurativa e della stretta interazione con le Autorità nazionali.

Gli obiettivi sono di una maggiore efficienza dell'attività di regolamentazione dell'Istituto, mediante la semplificazione e razionalizzazione delle norme, e di maggiore efficacia e qualità delle soluzioni elaborate, con il ricorso a strumenti che favoriscono la trasparenza delle opzioni regolamentari e la partecipazione degli *stakeholder* al processo di produzione normativa.

Il Regolamento ha: *i)* meglio definito l'ambito applicativo; *ii)* ampliato la facoltà dell'Istituto di derogare alle disposizioni procedurali per evitare inefficienti duplicazioni procedurali; *iii)* valorizzato i principi nella Legge sul risparmio per una maggiore efficienza del processo di produzione normativa, anche con riferimento alla partecipazione procedimentale degli *stakeholder*; *iv)* previsto, per garantire la congruità nella conclusione delle procedure, il termine di sessanta giorni dall'avvio della consultazione, salvo quanto diversamente indicato dall'IVASS.

Nel rispetto del principio di trasparenza delle procedure consultive, è prevista la pubblicazione da parte dell'Istituto dei metodi e delle procedure utilizzate per lo svolgimento dell'*AIR* e della *VIR*, elaborate ispirandosi ai migliori standard e prassi nazionali e internazionali.

3.3.5. - Provvedimenti Domini e nuovo RUI

Nel 2022 l'Istituto è intervenuto sul Regolamento 40/2018, concernente la distribuzione assicurativa, per rivedere le disposizioni sui requisiti professionali degli *intermediari* assicurativi, sulla promozione e al collocamento a distanza dei contratti di assicurazione e sulle modalità di accesso e gestione del Registro Unico *Intermediari* (RUI).

¹⁵⁴ L'art. 23 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha introdotto un regime generale e omogeneo per i procedimenti normativi di competenza dell'IVASS e di altre Autorità di vigilanza del settore finanziario per garantire protezione uniforme ai risparmiatori.

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

Nel giugno 2022 è stata avviata la pubblica consultazione¹⁵⁵ sulle modifiche alle disposizioni in materia di requisiti professionali, concernenti il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero e sull'introduzione dell'obbligo per gli **intermediari**¹⁵⁶ di comunicare all'**IVASS** il dominio e l'eventuale sotto-dominio internet utilizzati ai fini della promozione e del collocamento o per la sola promozione di contratti assicurativi mediante siti internet. All'esito della pubblica consultazione è stato adottato il Provvedimento **IVASS** n. 128 del 20 febbraio 2023 (*Provvedimento Domini*).

Al fine di ottimizzare la gestione del **RUI** come chiesto dal Codice dell'amministrazione digitale¹⁵⁷ e in linea con quanto previsto dall'art. 109-*bis*, comma 1-*ter*) **CAP**, verrà adottato un applicativo del portale *web* del **RUI** che permetterà agli operatori di effettuare le richieste di iscrizione, modifica e cancellazione con accesso tramite l'identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS) o la carta d'identità elettronica (CIE). Alcune attività saranno direttamente completabili dai soggetti abilitati a operare sul sito, senza l'obbligo di firma elettronica del documento d'interesse, mentre altre richiederanno una validazione dell'Istituto. Le modifiche proposte sono state sottoposte a pubblica consultazione, conclusa il 2 maggio 2023¹⁵⁸.

3.3.6. - Modifiche al Regolamento sulle riserve tecniche

Tra dicembre 2022 e febbraio 2023 è stata svolta la consultazione pubblica su modifiche al Regolamento **IVASS** n. 18 del 15 marzo 2022 che disciplina le regole applicative per la determinazione delle **riserve tecniche** ex art. 36-*bis* **CAP**. La revisione del Regolamento è volta a rendere la normativa dell'Istituto pienamente conforme agli orientamenti **EIOPA** sulla valutazione delle **riserve tecniche** e determinazione dei limiti contrattuali, pubblicati il 6 luglio 2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023.

3.3.7. - Ulteriori interventi regolamentari

A maggio 2022 è stato pubblicato il Regolamento 50/2022 che introduce anche a carico delle imprese operanti nei **rami danni** l'obbligo di trasmettere annualmente all'**IVASS** dati e informazioni sui **premi** raccolti attraverso i singoli **intermediari** e mediante attività direzionale.

A giugno 2022 è stato pubblicato il Regolamento 51/2022 che disciplina le modalità di funzionamento del servizio di comparazione informativa *on line* sulle tariffe **r.c. auto** Preventivass, la cui seconda pubblica consultazione, svolta a seguito delle numerose e rilevanti osservazioni degli *stakeholder* pervenute nella prima, si era chiusa il 16 aprile.

3.3.8. - Frequently Asked Questions

L'**IVASS** ha continuato a fornire supporto interpretativo e applicativo in ordine alla disciplina sulla distribuzione assicurativa. Ad aprile 2022 l'Istituto ha pubblicato ulteriori chiarimenti applicativi¹⁵⁹ sul Regolamento **IVASS** 40/2018 relativi ai requisiti professionali degli **intermediari** e possesso del titolo di studio, con riferimento alle modifiche introdotte dal Provvedimento **IVASS** 97/2020 e dalla

¹⁵⁵ Documento di consultazione 7/2022.

¹⁵⁶ L'obbligo si applica agli intermediari iscritti al RUI o inseriti nell'Elenco annesso. Per gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro si applica con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo IBIP.

¹⁵⁷ D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005.

¹⁵⁸ Documento di consultazione 2/2023.

¹⁵⁹ https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n40/Chiarimenti_applicativi_Regolamento_40-2018_aprile_2022.pdf

I lavori in tema di finanza sostenibile

relativa disciplina transitoria; all'adempimento dell'obbligo di conservazione della documentazione ex art. 67 del Regolamento **IVASS** 40/2018 da parte dei distributori mediante conservazione presso soggetti terzi; ai presupposti per la sussistenza dell'obbligo in capo ai collaboratori degli **intermediari** iscritti nella Sezione E del **RUI** di dotarsi di domicilio digitale ai sensi dell'art. 37 del D.L. 76/2020¹⁶⁰.

3.4. - Relazioni con altre Autorità e organismi

Sono stati rilasciati pareri all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (**AGCM**) relativi a cinque operazioni che hanno coinvolto compagnie di assicurazione e banche su altrettanti progetti di acquisizione, nonché un parere riguardante i comparatori dei prezzi per valutare l'esistenza di una presunta intesa con scambio di informazioni tra i principali operatori che forniscono tali servizi e le imprese assicurative attive in Italia, relativamente alla **vendita diretta** di polizze **r.c. auto** (presunta violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'**UE**).

3.5. - Analisi e verifiche di impatto regolamentare (AIR e VIR)

Anche nel 2022 l'**IVASS**, seguendo il principio di semplificazione normativa, ha svolto le Analisi di impatto regolamentare (**AIR**) e le Verifiche d'impatto regolamentare (**VIR**) solo sugli atti derivanti da norme nazionali, europee o internazionali rispetto alle quali ha introdotto elementi innovativi e significativi in virtù dell'esercizio del potere regolamentare a esso attribuito. In particolare, a fronte dell'emanazione di cinque Regolamenti, quattro Provvedimenti normativi, di cui uno di modifica di regolamenti, e tredici lettere al mercato, sono state eseguite tre **AIR** e una **VIR**, incluse nelle relazioni di accompagnamento dei rispettivi atti regolatori.

Per gli elementi di novità introdotti dal Regolamento **IVASS** 54/2022 con riferimento all'**AIR** e alla **VIR** si rimanda al Cap. III.3.3.4.

Nel marzo 2023 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'**IVASS** la Guida metodologica per l'analisi e la verifica d'impatto della regolamentazione.

Continua il confronto con l'Osservatorio **AIR**, le cui indicazioni sono state considerate per aggiornare la procedura interna dell'Istituto e per la redazione delle **AIR** e delle **VIR** degli atti regolatori. L'**IVASS** ha fornito all'Osservatorio informazioni sull'organizzazione della comunicazione istituzionale e sugli impatti della pandemia sui processi regolatori e di trasparenza.

4. - I LAVORI IN TEMA DI FINANZA SOSTENIBILE

Negli ultimi anni si è progressivamente rafforzata la cooperazione delle istituzioni internazionali sui profili ambientali, sociali e di governance (**ESG**), con particolare attenzione agli impatti dei cambiamenti climatici e della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. L'Istituto si è focalizzato in particolare sul grado di integrazione dei rischi climatici nella governance e nei sistemi di gestione dei rischi delle assicurazioni, sulle valutazioni di impatto mediante la definizione di scenari climatici e sulla qualità e disponibilità dei dati.

¹⁶⁰ Convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

a) Attività IAIS

L'IVASS ha contribuito ai temi della finanza sostenibile nei consessi di cui è membro, quali la IAIS, il *Network for Greening the Financial System* (NGFS) e il *Sustainable Insurance Forum* (SIF).

Nel Comitato direttivo IAIS sui rischi climatici (*Climate Risk Steering Group* – CRSG), l'IVASS ha contribuito all'adeguamento degli standard di vigilanza internazionali (*Insurance Core Principles – ICP*) alla luce dei cambiamenti climatici. La IAIS ha compendiato i risultati in un documento in consultazione¹⁶¹, illustrando gli aggiornamenti al programma di lavoro per promuovere una risposta prudenziale armonizzata a livello globale.

b) Normativa europea

Il 14 dicembre 2022 è stata pubblicata sulla GUUE la Direttiva 2022/2464 sul *reporting* societario di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive* – CSRD), in vigore dal 5 gennaio 2023 e che modifica la Direttiva sul reporting non finanziario (*Non Financial Reporting Directive* – NFRD) estendendo gli obblighi d'informativa alle grandi imprese di assicurazione, alle grandi banche e alle società quotate, per un totale di quasi 50 mila imprese, contro le attuali 11 mila. La Direttiva, elemento chiave degli interventi per indirizzare i capitali verso attività sostenibili nella UE, mira a migliorare la trasparenza, qualità e coerenza dei dati di sostenibilità e impone di divulgare informazioni su rischi e opportunità dei fattori ambientali e sociali e sugli impatti sulle persone e sull'ambiente. Ciò aiuterà investitori, consumatori e altri portatori di interessi a valutare le prestazioni di sostenibilità delle aziende, in attuazione del *Green Deal* europeo.

Prosegue la pubblicazione degli Atti delegati della Tassonomia UE (Regolamento UE 2020/852). Dopo la pubblicazione dei Regolamenti delegati 2021/2139¹⁶² e 2021/2178¹⁶³, il 9 marzo 2022 la Commissione ha emanato il Regolamento delegato 2022/1214¹⁶⁴, che include, a determinate condizioni, attività nel settore dell'energia nucleare e del gas tra quelle contemplate dalla Tassonomia. Sono attesi gli Atti delegati sui criteri relativi ai restanti quattro obiettivi¹⁶⁵.

Il 23 febbraio 2022 la Commissione ha pubblicato una proposta di Direttiva relativa ai doveri di vigilanza (*due diligence*) delle imprese ai fini della sostenibilità (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive* – CSDDD), per promuovere comportamenti aziendali sostenibili e responsabili. La *due diligence* è volta a identificare, prevenire, mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente delle attività dell'impresa e delle società con cui essa ha rapporti d'affari consolidati. La proposta, che nelle intenzioni della Commissione dovrebbe applicarsi anche al settore finanziario, è stata oggetto di negoziazione nel Consiglio UE, che ha raggiunto un accordo a dicembre 2022. Sono in corso le discussioni presso il Parlamento EU.

È in fase di negoziazione tra i colegislatori (trilogo) il Regolamento sullo standard volontario per le obbligazioni verdi dell'UE (*Green Bond Standard* – EU GBS) per migliorare l'efficacia, la trasparenza,

¹⁶¹ <https://www.iaisweb.org/uploads/2023/03/climate-risk-supervisory-guidance-part-one.pdf>

¹⁶² Il Regolamento delegato 2021/2139 (*Climate Delegated Act*) stabilisce i criteri di vaglio tecnico per poter considerare sostanziale il contributo di un'attività economica ai due obiettivi climatici – mitigazione e adattamento – della tassonomia UE, sempreché l'attività medesima non arrechi un danno significativo agli altri obiettivi ambientali.

¹⁶³ Il Regolamento delegato 2021/2178 (*Disclosure Delegated Act*) precisa il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese devono comunicare sulle attività economiche eco-sostenibili e specifica la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa.

¹⁶⁴ *Complementary Climate Delegated Act*.

¹⁶⁵ Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

I lavori in tema di finanza sostenibile

la comparabilità e la credibilità del relativo mercato e incoraggiarne l'emissione e la diffusione. In quest'ambito, l'[TVASS](#) fornisce supporto tecnico al [MEF](#).

c) Joint Committee delle ESA

Il Comitato si è occupato della revisione del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) con le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano alcune prescrizioni del Regolamento SFDR. Sono stati integrati gli RTS relativi all'informativa da fornire sull'esposizione dei prodotti finanziari¹⁶⁶ relativamente agli investimenti in attività correlate a gas fossile ed energia nucleare¹⁶⁷. La revisione ha riguardato la semplificazione dell'informativa ESG, gli indicatori PAI¹⁶⁸ e l'individuazione degli investimenti sostenibili ai fini del principio DNSH (*do no significant harm*)¹⁶⁹. Ad aprile 2023 le ESA hanno lanciato una pubblica consultazione sulle modifiche proposte¹⁷⁰. Sono stati pubblicati l'aggiornamento dell'*ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation*¹⁷¹, i chiarimenti sulle bozze di RTS del framework SFDR¹⁷², con particolare riguardo a indicatori PAI e al principio DNSH, le Q&A¹⁷³ sull'applicazione del Regolamento delegato 2022/1288.

d) Piano d'azione EIOPA

L'Istituto contribuisce attivamente al Piano di azione dell'[EIOPA](#) sulla finanza sostenibile che integra, tra l'altro, le attività funzionali al perseguimento degli obiettivi della Commissione per finanziare la crescita sostenibile e del Patto Verde (*Green Deal*) europeo.

Nel 2022 i lavori dell'[EIOPA](#) si sono focalizzati su: *i)* valutazione del *gap* di protezione assicurativa per i rischi da catastrofi naturali, mediante la realizzazione di uno strumento di monitoraggio aggregato e a livello di singolo Paese; *ii)* definizione di un trattamento prudenziale nel primo pilastro per gli *asset* e le attività assicurative associati in modo sostanziale a fattori ambientali e sociali, in forza del mandato conferito a [EIOPA](#) nella proposta di revisione di [Solvency II](#); *iii)* grado d'integrazione dei rischi dei cambiamenti climatici nella valutazione del rischio e della solvibilità¹⁷⁴ del settore assicurativo; *iv)* valutazione degli impatti della sottoscrizione del settore assicurativo, alla luce dell'integrazione dei rischi climatici nelle politiche e pratiche di sottoscrizione danni e delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzate ad aumentare la resilienza della società e dell'economia reale; *v)* calibrazione dei parametri di calcolo del requisito di capitale nella formula standard per i rischi catastrofali, per contemplare i mutamenti climatici; *vi)* rischi di *greenwashing* e implicazioni sul mercato assicurativo, in esecuzione della *Call for Advice* inviata alle tre [ESA](#) dalla Commissione Europea nel luglio 2022.

¹⁶⁶ Tale intervento ha fatto seguito alla pubblicazione del *Report ESA on disclosures for fossil gas and nuclear energy investments under SFDR*.

¹⁶⁷ Regolamento delegato (UE) 2023/363 della Commissione del 31 ottobre 2022 che modifica e retifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel Regolamento delegato (UE) 2022/1288 sul contenuto e la presentazione delle informazioni relative ai documenti precontrattuali e alle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche eco-sostenibili.

¹⁶⁸ Indicatori dei principali effetti negativi (*principal adverse impact*) delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

¹⁶⁹ Ai sensi dell'art. 2, par.17, del Regolamento SFDR, sono definiti "sostenibili" gli investimenti in attività economiche che contribuiscono al perseguimento di un obiettivo ambientale o sociale e che non arrecano un danno significativo a nessuno di tali obiettivi (principio DNSH declinato dall'art. 2-bis introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852 - Tassonomia).

¹⁷⁰ *Joint Consultation Paper - Review of SFDR DR regarding PAI and financial product disclosures*.

¹⁷¹ https://www.eiopa.europa.eu/esas-issue-updated-supervisory-statement-application-sustainable-finance-disclosure-regulation-2022-03-24_en

¹⁷² https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2022-06/jc-2022-23-clarifications-on-the-esas-draft_rts-under-sfdr.pdf

¹⁷³ https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2022-11/jc_2022_62_jc_sfdr_qas.pdf

¹⁷⁴ *Own Risk and Solvency Assessment* – ORSA.

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

Sul punto *i*) l'**EIOPA** ha pubblicato una mappa del divario di protezione assicurativa nei Paesi **SEE** per cinque rischi di catastrofe naturale (alluvione fluviale e pluviale, inondazione costiera, incendio boschivo, tempesta, terremoto). Sono incluse informazioni sugli schemi assicurativi nazionali e sui limiti contrattuali (franchigie e massimali) medi. Il progetto mira a monitorare i rischi connessi a detto divario in Europa, identificare i paesi più esposti ai rischi fisici e ai fattori di rischio, sviluppare misure di prevenzione proattive, promuovere un approccio scientifico alla gestione del *protection gap* e delle azioni da intraprendere, aumentare la consapevolezza dei portatori d'interesse e potenziare le sinergie tra i Paesi **UE**.

A seguito del parere nel 2021 sulle aspettative di supervisione nella valutazione dei rischi climatici da parte delle assicurazioni e l'integrazione degli scenari climatici nell'**ORSA**, nell'agosto 2022 l'**EIOPA** ha pubblicato una guida operativa per le valutazioni delle imprese.

Con il supporto di alcuni supervisor europei tra cui l'**TVASS**, l'**EIOPA** ha pubblicato a febbraio 2023 un'analisi sui **prodotti assicurativi** in ambito europeo che: *i*) offrono copertura per i rischi legati al clima correlati a temperatura, vento, acqua e masse solide; *ii*) integrano misure di adattamento legate al cambiamento climatico che riducono l'esposizione degli assicurati al rischio fisico climatico; *iii*) prevedono incentivi, ad esempio attraverso **premi** ridotti o franchigie, affinché gli assicurati adottino misure di adattamento preventive al verificarsi dei rischi climatici. Dall'analisi emerge un'elevata disomogeneità delle misure di adattamento climatico adottate dagli assicuratori europei danni e dei relativi livelli di integrazione nelle coperture oltre alla scarsa efficacia delle eventuali azioni di prevenzione del rischio messe in campo dai contraenti nel modificare il *pricing* dei prodotti, date la difficoltà, per le imprese di assicurazioni, a valutare l'esatta riduzione del rischio¹⁷⁵. Si registra un ampio consenso a considerare tali misure efficaci nel mantenere la disponibilità e l'accessibilità economica della copertura futura.

Nel 2023 i lavori si concentreranno sulla finalizzazione del report sul trattamento prudenziale dedicato per le attività associate a obiettivi ambientali e sociali e per le attività che arrecano danni sostanziali ai medesimi obiettivi, in forza del mandato della Commissione. Proseguiranno i lavori sulla calibrazione dei parametri per il calcolo del requisito di capitale previsto dalla formula standard per i rischi di catastrofe naturale, nonché quelli in materia di rischi di *greenwashing*, che dovrebbero concludersi nel 2024.

e) Normativa nazionale

A ottobre 2022, l'**IVASS** ha avviato la pubblica consultazione¹⁷⁶ su proposte di modifica dei Regolamenti **IVASS** 24/2016¹⁷⁷, 38/2018¹⁷⁸, 40/2018¹⁷⁹ e 45/2020¹⁸⁰, per allinearli alle norme sulla finanza sostenibile di cui ai Regolamenti (**UE**) 2019/2088¹⁸¹ (SFDR) e 2020/852 (Tassonomia)¹⁸² e ai

¹⁷⁵ Segnatamente, la durata dei contratti, di norma annuale, rappresenta un tempo troppo breve per tenere conto degli impatti dei rischi climatici in atto.

¹⁷⁶ Documento di consultazione 9/2022.

¹⁷⁷ Regolamento in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche.

¹⁷⁸ Regolamento recante disposizioni in materia di sistema di governo societario.

¹⁷⁹ Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.

¹⁸⁰ Regolamento recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi.

¹⁸¹ Il Regolamento (UE) 2019/2088 concerne l'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

¹⁸² Il Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia) stabilisce il quadro generale per determinare se un'attività economica possa considerarsi sostenibile, per individuare il grado di eco-sostenibilità di un investimento e per dare impulso a tali investimenti.

I lavori in tema di finanza sostenibile

Regolamenti delegati di modifica del quadro normativo di [Solvency II](#)¹⁸³ e della Direttiva [IDD](#)¹⁸⁴. In esito alla pubblica consultazione è stato adottato il Provvedimento [IVASS](#) n. 131 del 10 maggio 2023.

Gli interventi normativi sono volti ad assicurare la coerenza tra norme nazionali ed europee, con particolare riguardo all'integrazione dei rischi di sostenibilità negli investimenti delle imprese di assicurazione e [riassicurazione](#), nel loro sistema di gestione dei rischi e nelle politiche di remunerazione. Si interviene sui conflitti di interesse e sulla condotta in caso di consulenza nel collocamento di prodotti di investimento assicurativi, integrando le preferenze di sostenibilità degli assicurati, con particolare riguardo alla valutazione di adeguatezza. Sono presenti disposizioni in tema di individuazione del mercato di riferimento, anche negativo, di test, monitoraggio e revisione del prodotto, di flussi informativi tra produttore e distributore, a supporto degli obiettivi di sostenibilità dei clienti.

L'[IVASS](#) partecipa al Tavolo di Coordinamento sulla Finanza Sostenibile del [MEF](#), insieme alle altre autorità di settore (Banca d'Italia, [CONSOB](#) e [COVIP](#)), nel quale l'Istituto ha promosso un progetto per valorizzare le imprese assicurative come erogatrici di protezione per imprese e famiglie sui rischi fisici, inclusi rischi catastrofali quali il terremoto, e di transizione, anche connessi ai mutamenti climatici.

f) Iniziative in tema contabile

Per quanto riguarda la Direttiva *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), l'Istituto ha fornito collaborazione al [MEF](#) nelle attività propedeutiche alla pubblicazione.

In tema di informazioni sulla sostenibilità, l'Istituto ha supportato l'[EIOPA](#) nella predisposizione della lettera di commento alla pubblica consultazione dell'[EFRAG](#) (*European Financial Reporting Advisory Group*) sulla bozza del primo insieme di standard europei per la rendicontazione societaria di sostenibilità (*European Sustainability Reporting Standards – ESRS*) e del parere alla Commissione sulla versione finale dei predetti standard proposta dall'[EFRAG](#) alla Commissione a novembre 2022.

¹⁸³ Regolamento delegato (UE) 2021/1256 che ha modificato il Regolamento delegato (UE) 2015/35 con riguardo all'integrazione dei rischi di sostenibilità nella *governance* delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

¹⁸⁴ Regolamento delegato (UE) 2021/1257 che ha modificato i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e 2017/2359 per integrare i fattori, rischi e preferenze di sostenibilità nei requisiti di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento per la consulenza sui prodotti di investimento assicurativi.

L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE

*IV. L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE***1. - LA VIGILANZA PRUDENZIALE**

L'evolversi del quadro macro-economico a seguito del conflitto russo-ucraino, la conseguente crisi energetica, l'avvio del *quantitative tightening* da parte della BCE hanno radicalmente modificato le variabili finanziarie rilevanti per il settore assicurativo.

Negli ultimi mesi è notevolmente aumentata l'incertezza dello scenario economico e finanziario, anche in considerazione del protrarsi della guerra. Nell'area euro l'inflazione ha raggiunto livelli elevati, spinta soprattutto dall'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e delle principali *commodity*. Le banche centrali hanno avviato una fase di restrizione delle condizioni monetarie, con conseguenti ricadute sia sulla struttura dei tassi d'interesse, ormai ampiamente ritornati positivi, sia sul costo del credito.

I fenomeni descritti hanno determinato, e sono ancora in grado di produrre, importanti ricadute sul settore assicurativo con specificità che differenziano il comparto danni da quello vita, rilevanti nella definizione delle azioni dell'Istituto.

I **rami vita** hanno fortemente risentito del repentino aumento dei tassi d'interesse il quale, se in un primo momento ha contribuito a migliorare la posizione di solvibilità delle imprese – riducendo il valore delle *best estimate liabilities* (BEL) per la componente di attualizzazione – ha progressivamente determinato prima l'assorbimento di gran parte delle plusvalenze sul portafoglio investimenti e poi ha fatto emergere significative minusvalenze. In questo contesto è aumentata la vulnerabilità delle imprese vita ai riscatti (rischio *lapse*) e ai rischi di liquidità, che potrebbero aggravarsi per la flessione della raccolta **premi** legata alla congiuntura economica. È aumentato il **rischio di credito** e le prospettive dell'andamento dell'economia generale potrebbero determinare un incremento del tasso di insolvenza e di *downgrade* degli emittenti dei titoli presenti nel portafoglio investimenti, con ricadute negative sui fondi propri.

Nel settore danni l'aumento dei tassi d'interesse produce sul bilancio **Solvency II**, oltre a effetti sugli investimenti analoghi ai **rami vita**, una riduzione delle BEL per effetto dell'attualizzazione dei flussi di cassa della quale non beneficia il bilancio civilistico, i cui principi di redazione a costo ultimo non consentono l'attualizzazione delle riserve **sinistri**.

L'incremento dell'inflazione produce effetti convergenti tra il bilancio civilistico e quello **Solvency II** con riguardo all'aumento dei costi degli indennizzi e dei risarcimenti. Pur in presenza di una impostazione restrittiva della politica monetaria, l'incertezza sui livelli dell'inflazione attesa accresce la difficoltà per le compagnie di definire le strategie di *pricing*, l'ammontare delle **riserve tecniche** e delle BEL nonché, più in generale, di gestire i rischi. Il rischio inflattivo aggiunge incertezze legate alle diverse dinamiche dei costi che caratterizzano le specificità dell'offerta assicurativa e alla durata dello smontamento delle riserve **sinistri**.

L'azione di vigilanza prudenziale è indirizzata a fronteggiare i rischi derivanti dallo scenario descritto.

La vigilanza prudenziale

1.1. - Il processo di controllo prudenziale (SRP)

Il processo di controllo prudenziale consente all'Istituto di pervenire a un giudizio sui rischi a cui sono esposte le imprese e i gruppi assicurativi e sui presidi di governo, patrimoniali e organizzativi a fronte dei rischi assunti.


La prima fase del processo è dedicata a valutare i rischi a cui è esposta l'impresa tramite una metodologia quantitativa (*Risk Assessment Framework – RAF*) basata su indicatori (*Key Risk Indicator – KRI*) riferiti alle aree redditività, governo societario, gestione tecnico/finanziaria e adeguatezza patrimoniale. Il processo prevede una fase qualitativa che consente di includere nella valutazione i fattori che non possono essere colti dai *KRI* e di tenere conto del complessivo patrimonio informativo dell'Istituto. Di particolare rilevanza sono le valutazioni sulle *riserve tecniche*, sui rischi finanziari e di liquidità sulla base del monitoraggio mensile degli investimenti, dei *premi* e dei riscatti.

A integrazione del processo di controllo prudenziale sono stati effettuati, sulla base di specifici processi di analisi, approfondimenti sui modelli di *business* di un campione di primarie imprese e gruppi nei *rami vita*.

Negli approfondimenti, effettuati con approccio *follow the money* per individuare le aree del *business* e i prodotti più rappresentativi del portafoglio, l'Istituto ha tenuto conto delle specificità delle singole entità, del contesto nel quale operano, del posizionamento sul mercato nonché delle reti distributive di cui si avvalgono. Si sono considerati le strategie di offerta e di investimento, i profili di redditività e gli effetti sul profilo di rischio aziendale. In coerenza con le priorità individuate da *EIOPA*, è stato effettuato un approfondimento sulle analisi di profittabilità condotte dalle imprese sui principali prodotti, in termini di raccolta, di sostenibilità delle garanzie e di profittabilità, ponendo attenzione alla caratteristica della loro apertura a nuove sottoscrizioni e alla capacità dell'impresa di creare valore e remunerare gli azionisti. Gli approfondimenti hanno consentito di individuare i punti di forza e di debolezza delle scelte effettuate dalle imprese nel loro modello di *business*.

Le valutazioni effettuate nel 2022 hanno evidenziato la seguente suddivisione delle compagnie per area di rischio e rischio complessivo:

Figura IV.1




L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Una maggiore rischiosità si riscontra nelle aree *performance* (15 imprese di medio-piccola dimensione e una medio-grande), *governance* (quattro imprese, di cui una a impatto rilevante) e adeguatezza patrimoniale (tre imprese). Tutte queste situazioni sono state attentamente monitorate dall'Istituto e oggetto di interventi di vigilanza.

A ciascuna impresa è assegnato un *rating* che tiene conto della dimensione dell'impresa (approccio rischio/dimensione). Combinando il punteggio di rischio con l'impatto si ottiene la seguente articolazione delle imprese per *rating* finale:

Figura IV.2



Il 73% delle imprese presenta un profilo di rischio basso o medio/basso. Rientrano nella fascia di rischio alto due imprese operanti l'una nei *rami vita* e l'altra nei *rami danni* con quote di mercato rispettivamente dell'1,6% e dello 0,2%.

Sulla base dei *rating* e delle priorità individuate, anche nelle singole aree di analisi, sono state adottate le opportune iniziative di vigilanza.

Il forte incremento del tasso di inflazione ha richiamato l'attenzione dell'Istituto sulla valutazione dei possibili impatti sulle passività tecniche delle imprese di assicurazione e sulla posizione di solvibilità. Le mutate condizioni di mercato, caratterizzate dal significativo rialzo dei tassi d'interesse, sono monitorate attraverso specifici approfondimenti mediante la richiesta di analisi di sensitività e valutazioni sugli effetti di scenari sfavorevoli dell'andamento delle variabili finanziarie in grado di influenzare le decisioni degli assicurati e, conseguentemente, di incidere sull'equilibrio finanziario delle gestioni separate con impatti sulla redditività e solvibilità delle compagnie.

Particolare attenzione è stata posta nei confronti di Eurovita S.p.A. A seguito degli accertamenti ispettivi, che hanno fatto emergere gravi e diffuse carenze nel governo e nella gestione dei rischi finanziari e del capitale regolamentare, a luglio 2022 l'Istituto ha adottato misure di vigilanza nei confronti della società e della capogruppo Eurovita Holding S.p.A., chiedendo l'attuazione di un rafforzamento patrimoniale entro il successivo mese di ottobre. In assenza del richiesto rafforzamento patrimoniale e in presenza del mutato scenario macro-economico al quale la società è risultata particolarmente esposta, a settembre il requisito patrimoniale di solvibilità individuale e di gruppo ha

La vigilanza prudenziale

violato i minimi regolamentari. Ciò ha determinato l'obbligo per l'impresa di presentazione all'Istituto di un piano di risanamento volto a ripristinare un adeguato livello di fondi propri entro sei mesi dall'inosservanza.

A fine gennaio 2023, a esito della relativa istruttoria, l'Istituto non ha approvato il piano di risanamento per l'accertata assenza di concreti elementi per ristabilire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità. In assenza di prospettive di risanamento e in considerazione delle gravi violazioni delle disposizioni che regolano l'attività delle imprese di assicurazione, il 31 gennaio 2023 l'Istituto ha adottato il provvedimento di nomina del commissario per la gestione provvisoria. Al fine di arginare il rapido incremento dei riscatti dei contratti collegati alle gestioni separate, in grado di compromettere le prospettive di risanamento dell'impresa con conseguente grave pregiudizio per gli interessi degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, il 6 febbraio 2023 l'IVASS ha emanato il provvedimento di sospensione temporanea della facoltà di riscatto regolata dai contratti stipulati con Eurovita. Infine, con Decreto del 29 marzo 2023 il MIMIT, in considerazione del permanere dei presupposti sottostanti l'adozione del provvedimento di nomina del commissario per la gestione provvisoria, ha disposto, su proposta dell'Istituto, lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della società e della capogruppo per la durata di un anno. A seguito di ciò l'IVASS ha nominato gli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ha contestualmente prorogato, fino al 30 giugno 2023, il provvedimento di sospensione della facoltà di riscatto.

1.2. - La vigilanza sul sistema di governo societario

1.2.1. - Azioni di vigilanza in materia di governo societario

È proseguita l'interlocuzione con le imprese vigilate sull'assetto di governo societario adottato, nel rispetto del principio di proporzionalità. Le verifiche sono volte a individuare, in ottica attuale e prospettica, la presenza di rischi derivanti dall'inadeguatezza degli assetti di *governance*. Nel 2022 l'Istituto ha formulato interventi e effettuato incontri con 24 imprese. Le principali tematiche istruite hanno riguardato l'assetto delle funzioni fondamentali, i requisiti previsti dalla normativa per i componenti degli organi sociali, gli azionisti e i principali esponenti aziendali.

Il 1° novembre 2022 è entrato in vigore il Decreto MISE del 2 maggio 2022, n. 88 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 76 del CAP) che introduce: *i*) un'articolazione dei requisiti (oggettivi e tassativi) di professionalità, onorabilità e indipendenza e criteri di competenza e correttezza; *ii*) limiti al cumulo degli incarichi e la necessità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento degli stessi; *iii*) l'autovalutazione da parte degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa sulla propria adeguata composizione. L'Istituto, per agevolare le imprese nel recepimento delle prescrizioni, ha sviluppato un questionario a disposizione del mercato e, per assicurare omogeneità nell'applicazione della nuova normativa, predisposto linee guida applicative a supporto degli analisti di vigilanza.

Il ricorso all'*esternalizzazione* di funzioni fondamentali e di attività essenziali e importanti da parte delle compagnie ha determinato analisi aggiuntive sui presidi in materia di *outsourcing*, alla luce delle comunicazioni preventive cui sono soggette tali scelte gestionali. Sono state svolte istruttorie su 102 comunicazioni trasmesse da 50 imprese, relative in quattro casi a esternalizzazioni di funzioni fondamentali e in 98 ad attività connesse a diversi processi aziendali, di cui due a favore di fornitori ubicati in Stati terzi. In alcuni casi si è trattato di esternalizzazioni a società del gruppo di appartenenza,

L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE

con l'obiettivo di ottimizzare risorse, competenze e accrescere l'efficienza del servizio svolto. Il rilevante ricorso alle esternalizzazioni, anche a seguito dell'accelerazione dei processi di digitalizzazione, ha indotto l'IVASS alla costituzione di un gruppo di lavoro con l'obiettivo di rendere più efficienti i processi di vigilanza e di valutare interventi regolamentari volti a rendere più snelle ed efficaci le comunicazioni preventive e a rafforzare i presidi di *governance*.

1.2.2. - *Le analisi delle politiche di remunerazione*

L'esame delle politiche di remunerazione rappresenta un'area tematica di rilievo nella valutazione degli assetti di governo societario, alla luce del quadro normativo e regolamentare vigente definito nel Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, nel Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, nella Lettera al mercato del 5 luglio 2018 e nell'*Opinion on the supervision of remuneration principles in the insurance and reinsurance sector* dell'EIOPA pubblicata il 7 aprile 2020.

Le analisi sono incentrate sull'adeguato bilanciamento delle componenti fissa e variabile della remunerazione, sulla fissazione e la misurazione dei risultati, sul differimento della componente variabile di lungo periodo, sui criteri per la determinazione della componente basata su strumenti finanziari, sulla remunerazione dei titolari delle funzioni fondamentali, sulle clausole di *malus* e di *claw back*.

L'esame ha evidenziato in alcuni casi profili di non piena conformità con il quadro normativo di riferimento o con le aspettative declinate nella Lettera al mercato e nell'*Opinion* dell'EIOPA. Per tre compagnie è stato attuato un intervento.

Nel 2022, anche a seguito degli interventi effettuati l'anno precedente, i gruppi interessati si sono adeguati alle richieste, integrando e modificando le proprie politiche. Sono emerse aree di miglioramento con riguardo all'incidenza della componente variabile della retribuzione rispetto a quella fissa, in relazione al ruolo ricoperto dai *risk taker* e ai meccanismi individuati per rendere la corresponsione della retribuzione variabile coerente con le disposizioni che prevedono il ricorso a strumenti finanziari, avuto particolare riguardo alle mutue assicuratrici e alle società non quotate.

1.2.3. - *Governance ICT e cyber security*

L'analisi dei piani ICT rappresenta uno strumento rilevante per le valutazioni sul governo societario in materia di *Information and Communication Technology* e di *cyber security*. Le analisi su sei imprese hanno evidenziato un livello di parziale inadeguatezza per metà del campione. Le principali aree per le quali sono state chieste iniziative di adeguamento hanno riguardato l'assenza di una valutazione quantitativa dei rischi ICT e l'incompletezza del processo di *incident management*, con riferimento alla mancata definizione dei livelli di gravità che fanno scattare le segnalazioni all'Istituto in ottemperanza al Regolamento IVASS 38/2018.

A esito di tali analisi e per verificare l'adeguamento del mercato agli Orientamenti EIOPA sulla sicurezza e sulla *governance ICT*, è stata completata un'indagine che ha coinvolto 97 imprese, di cui 24 capogruppo, mediante un questionario di autovalutazione. L'analisi delle risposte ha evidenziato che le imprese ritengono che l'86% dei requisiti posti dagli Orientamenti EIOPA¹⁸⁵ risulta soddisfatto.

Riguardo alla gestione dei rischi ICT e cyber è emersa, in molti casi, l'assenza di una metodologia dedicata all'identificazione, misurazione, monitoraggio e mitigazione di tali rischi, spesso ricondotta nel più ampio alveo della gestione dei rischi operativi. L'esternalizzazione in *cloud* fa rilevare un limitato

¹⁸⁵ <https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2020-10/eiopa-bos-20-600-guidelines-ict-security-and-governance.pdf>

La vigilanza prudenziale

ricorso alla *due diligence* per la selezione dei *cloud provider* che, in molti casi, non sono assoggettati a verifiche da parte degli *outsourcer*. Tali aspetti dovranno essere oggetto di ulteriori valutazioni alla luce del Regolamento europeo DORA sulla resilienza operativa che stabilisce un regime di sorveglianza dei fornitori e delle terze parti critiche nell'ambito dei servizi ICT.

Con riguardo agli aspetti di *governance* è stato rilevato che la *funzione* dedicata alla sicurezza informatica (CISO) spesso non riporta direttamente all'*organo amministrativo*, contrariamente a quanto previsto dagli Orientamenti EIOPA.

Riguardo alla gestione dei gravi incidenti informatici è pervenuta nel 2022 un'unica segnalazione ai sensi del Regolamento IVASS 38/2018 relativa a un attacco *cyber* di tipo *ransomware* che ha crittografato 400 *file* determinando il mancato *caricamento* delle quotazioni aggiornate dei fondi *unit-linked*, l'impossibilità di accedere all'area clienti del sito web e la mancata operatività dei servizi per il collegamento con il preventivatore *r.c. auto* "Preventivass".

Sono pervenute quattro segnalazioni di malfunzionamenti non classificabili come gravi incidenti di sicurezza informatica riguardanti: *i*) una frode da parte di un agente che, sfruttando una vulnerabilità del sistema informativo, è riuscito a stipulare polizze contraffatte incassando *premi* con importi alterati; *ii*) la presenza di un sito internet attraverso il quale ignoti stavano fraudolentemente pubblicizzando un portale volto alla gestione degli investimenti; *iii*) l'intrusione di un *hacker* in due archivi elettronici gestiti da un fornitore *cloud*, senza accesso agli stessi; *iv*) la violazione di dati personali di clienti pregressi in conseguenza del furto delle credenziali di accesso da parte di un *hacker*, a danno di una compagnia estera controllata da un gruppo italiano.

In tutti i casi sono stati svolti approfondimenti volti a valutare gli effetti sui servizi prestati agli assicurati, l'avvenuto ripristino delle funzionalità e, ove dovuto, la necessaria comunicazione alle Autorità di protezione dati. Sulla base delle valutazioni operate dalle aziende i fatti occorsi hanno, in ogni caso, avuto impatti economici e sulla reputazione contenuti.

1.3. - Controlli sulla stabilità delle imprese e dei gruppi

Dall'entrata in vigore del regime *Solvency II* nel 2016 l'Istituto ha autorizzato, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, cinque modelli interni di gruppo, utilizzati da 16 imprese operanti in Italia, e un modello ai fini del calcolo del requisito individuale. Nel 2022 due nuovi gruppi hanno manifestato l'intenzione di presentare istanza per l'autorizzazione all'utilizzo del modello interno.

I gruppi attualmente autorizzati all'utilizzo dei parametri specifici di gruppo (GSP) sono due, mentre 12 imprese adottano i parametri specifici a livello individuale (USP). Altre due imprese hanno anticipato l'intenzione di avviare le attività propedeutiche per l'autorizzazione all'utilizzo degli USP.

La verifica sulla appropriatezza dei modelli interni e dei parametri USP/GSP e delle relative calibrature necessita di un'attività continuativa per valutare che modifiche alle variabili di mercato o del contesto operativo siano correttamente riflesse nel profilo di rischio. Particolare rilievo assumono le verifiche sulle ipotesi alla base dei modelli di assorbimento del capitale e la valutazione di eventuali cambiamenti proposti dalle imprese.

La stabilità delle imprese e dei gruppi viene monitorata anche attraverso verifiche sull'adeguatezza della formula *standard* a rappresentare il profilo di rischio delle compagnie, l'esame degli investimenti e